

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 6 DICEMBRE 2011

“ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 246 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), è sostituito dal seguente:

“246. Nell' ambito della politica regionale finanziata dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) all'esito dell'approvazione del programma attuativo regionale, ai sensi della delibera CIPE n. 166 del 2007, come modificata dalla delibera CIPE n. 1 del 2009, ed alla piena disponibilità delle risorse programmate, sono stanziati, per il triennio 2011 - 2013, risorse finanziarie, pari ad euro 200.000.000,00 per ogni annualità, per complessivi euro

600.000.000,00, per provvedere al pagamento dei contributi sui mutui contratti entro il 31 dicembre 2010 da Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva), della legge regionale 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica) e della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania). La UPB 1.1.1. è incrementata di euro 1.100.000,00 per fronteggiare la grave situazione di dissesto idraulico idrogeologico che interessa il territorio regionale di cui euro 550.000,00 destinati al consorzio di bonifica Destra fiume Sele.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013), è sostituito dal seguente:

“5. E' autorizzata l'iscrizione della somma di euro 60.000.000,00 nella UPB 1.1.5 denominata “Acquedotti e disinquinamenti”. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione a destinazione vincolata proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006”.

3. All'articolo 39 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002) le parole da “dal Consiglio” fino a “favorevole” sono soppresse.

4. La legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390) è così modificata:

- a) al comma 3 dell'articolo 19 le parole “d'intesa con” sono sostituite dalla seguente “sentita” e le parole “tra i rappresentanti eletti dal Consiglio regionale” sono soppresse;
- b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 le parole “d'intesa con l'Università di riferimento” sono soppresse; alla lettera b) la parola “due” è sostituita con la parola “tre” e dopo la parola “limitato” sono aggiunte le seguenti “di cui uno con funzioni di vicepresidente”.

5. I commissari nominati ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), restano in carica per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2010 dopo la parola “all'urbanistica” sono soppresse le seguenti “responsabile dell'istruttoria,”.

Art. 2

1. Le graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Regione Campania di cui alla delibera di Giunta regionale n. 6132 del 2002, valide a tutto il 31 dicembre 2009 e non eseguite a mezzo dell'utilizzo degli idonei per effetto dei vincoli scaturiti dalla violazione del patto di stabilità operata dalla delibera di Giunta regionale del 22 ottobre 2009, n. 1602, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 2012.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all’art. 1

Comma 1.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)”.

Articolo 1, comma 246: “246. Nell’ambito della politica regionale finanziata dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), all’esito dell’approvazione del Programma attuativo regionale, ai sensi della Del. n. 166 del 2007, come modificata dalla Del. n. 1 del 2009, ed alla acquisizione della piena disponibilità delle risorse programmate sono stanziati, per il triennio 2011-2013, risorse finanziarie pari ad euro 200.000.000,00 per ogni annualità, per complessivi euro 600.000.000,00, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree urbane. È comunque data priorità al finanziamento di progetti finalizzati al recupero del patrimonio pubblico e privato esistente, al decoro ed arredo urbano e alla realizzazione di aree attrezzate. Quota parte pari a euro 50.000.000,00 è messa a bando dalla Giunta regionale attraverso un regolamento della stessa Giunta approvato dalle Commissioni consiliari competenti in materia di Bilancio e Lavori pubblici. La UPB 1.1.1. è incrementata di euro 1.100.000,00 per fronteggiare la grave situazione di dissesto idraulico idrogeologico che interessa il territorio regionale di cui euro 550.000,00 destinati al consorzio di bonifica Destra fiume Sele”.

Comma 2.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 5: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013”.

Articolo 1: “Bilancio Annuale”.

Comma 5: “5. È autorizzata l’iscrizione della somma complessiva di euro 260.000.000,00 nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): 1.82.227 denominata “Contributi per concorso nell’ammortamento di mutui” per euro 200.000.000,00 e 1.1.5 denominata “Acquedotti e disinquinamenti” per euro 60.000.000,00. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione a destinazione vincolata”.

Comma 3.

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15: “Legge finanziaria regionale per l’anno 2002”.

Articolo 39: “1. Gli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio regionale in sessione di bilancio, previo esame favorevole della Commissione bilancio, che hanno copertura finanziaria nella relativa UPB, sono considerati in via prioritaria e resi esecutivi negli atti di programmazione e finanziamento della Giunta regionale per l’anno corrente”.

Comma 4, lettere a) e b).

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 21: “Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390”.

Articolo 19: “Presidente”.

Comma 3: “3. Il Presidente è nominato, ai sensi della legge n. 390/1991, art. 25, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d’intesa con l’Università di riferimento tra i rappresentanti eletti dal Consiglio regionale”.

Articolo 20: “Consiglio di Amministrazione - Composizione”.

Comma 1: “1. Il Consiglio di amministrazione dell'ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

- a) Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Università di riferimento;
- b) due rappresentanti della regione Campania eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, con voto limitato;
- c) un rappresentante dell'università di riferimento, designato dal rettore o, congiuntamente, dai rettori delle università aggregatesi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c);
- d) due rappresentanti degli studenti dell'università di riferimento.

Commi 5 e 6.

Legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16: “Misure urgenti per la finanza regionale”.

Articolo 19: “Modifiche legislative”.

Comma 4: “4. A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari nominati su proposta dell'assessore regionale all'urbanistica, responsabile dell'istruttoria, dal Presidente della Giunta regionale con decreto e in numero comunque inferiore alla metà rispetto ai componenti dei consigli disciolti”.

Note all'art. 2

Comma 1.

Delibera di Giunta Regionale 13 dicembre 2002, n. 6132: “Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2000/2004 ai sensi dell'art. 39 della L. n. 449/1997 e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001. Approvazione del fabbisogno operativo relativo all'anno 2002 e contestuale modifica della dotazione organica”.

Delibera di Giunta Regionale 22 ottobre 2009, n. 1602: “Patto di stabilita' interno anno 2009 - Autorizzazioni di spesa da assumere entro il 31.12.2009”.

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (“Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390).

Art. 19 Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza.

2. In caso di urgenza e di necessità adotta i provvedimenti che non hanno contenuto di carattere generale, di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale sono sottoposti per la ratifica, alla prima seduta utile successiva.

3. Il Presidente è nominato, ai sensi della legge n. 390/1991, art. 25, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale, *sentita* l'Università di riferimento.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 20 Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

- a) Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- b) *tre* rappresentanti della regione Campania eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, con voto limitato *di cui uno con funzioni di vicepresidente*;
- c) un rappresentante dell'università di riferimento, designato dal rettore o, congiuntamente, dai rettori delle università aggregatesi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c);
- d) due rappresentanti degli studenti dell'università di riferimento.

2. Il rappresentante degli studenti di cui alla lettera d) è eletto nel Consiglio di amministrazione dell'università di riferimento in concomitanza delle elezioni fissate per la elezione della rappresentanza studentesca.

3. Se si costituisce un'unica ADISU a seguito di aggregazione volontaria di più Università, la convocazione dei comizi elettorali avviene tramite atti promossi dal Rettore della Università cui afferisce il maggior numero di iscritti; le liste dei candidati sono uniche per ciascun corpo elettorale.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Il Consigliere eletto in rappresentanza degli studenti che, per qualsiasi motivo, perde lo status di studente o il diritto all'eleggibilità, decade automaticamente dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista elettorale nella quale era stato eletto il consigliere decaduto.

6. Tutti i Consiglieri di amministrazione che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'Organo rimangono in carica fino alla naturale scadenza del periodo per il quale il Consiglio di amministrazione è stato nominato.

7. Il Presidente della Giunta regionale costituisce il Consiglio di amministrazione anche se sono stati designati o eletti solo i due terzi dei componenti previsti al comma 6.

8. Al Presidente è corrisposto un assegno mensile pari al 20 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. I componenti del consiglio di amministrazione percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 120 per ogni riunione consiliare cui partecipano. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti della regione Campania.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 39 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (“Legge finanziaria regionale per l'anno 2002”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 39 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002).

Art. 39

1. Gli Ordini del Giorno approvati della Commissione bilancio, che hanno copertura finanziaria nella relativa UPB, sono considerati in via prioritaria e resi esecutivi negli atti di programmazione e finanziamento della Giunta regionale per l'anno corrente

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (“Misure urgenti per la finanza regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

Testo coordinato dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale).

Art. 19 Modifiche legislative

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.
2. La legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza) e il relativo regolamento di attuazione Reg. reg. 4 giugno 2004, n. 1 sono abrogati.
3. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“4. Le economie derivanti dalla esecuzione da parte delle province e delle comunità montane della pianificazione forestale prevista dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), nonché le risorse assegnate e non ancora utilizzate dei suddetti enti rinvenienti dalla legge regionale 3 agosto 1981, n. 55 (Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla L. 25 maggio 1970, n. 364), e dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 (Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale), in relazione all'articolo 31, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), ed all'articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 1/2008, sono utilizzate, dai medesimi enti, a parziale finanziamento del piano di forestazione per il 2010, di cui alla legge regionale n. 11/1996, in attuazione della pianificazione regionale 2009/2013. Gli enti delegati, ai fini della successiva approvazione, inseriscono le iniziative finanziabili e realizzabili in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, nel piano programmatico 2010, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 11/1996.”.
4. A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari nominati su proposta dell'assessore regionale all'urbanistica, dal Presidente della Giunta regionale con decreto e in numero comunque inferiore alla metà rispetto ai componenti dei consigli sciolti.
5. Le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle comunità montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse comunità montane dalla regione Campania.
6. È istituito un fondo per l'emergenza occupazionale in Campania, allo scopo di rafforzare il reinserimento occupazionale dei lavoratori colpiti dagli effetti della crisi economica, mediante azioni, in linea con il piano regionale del lavoro, volte a favorire l'accrescimento delle competenze professionali accompagnate da interventi di sostegno economico.

7. La regione Campania pone in essere ogni azione utile per valorizzare le scuole paritarie per l'infanzia, allo scopo di abbattere le liste di attesa per i bambini che hanno compiuto i tre anni di età.

8. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla regione Campania in scadenza nell'anno 2010 sono prorogati al 31 dicembre 2011.

9. Gli organismi di cui alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna), e alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile), sono ricostituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e durano in carica trenta mesi. Alla Commissione regionale per la realizzazione delle parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna sono attribuite le competenze relative al monitoraggio del reato di atti persecutori previsto e punito dall'articolo 612-bis del Codice Penale, così come previsto dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).

10. Il direttore generale di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) è dichiarato decaduto a far data dall'entrata in vigore della presente legge; al fine di una razionalizzazione della spesa, ne assume le funzioni, sino al 31 marzo 2011, un dirigente apicale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

11. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004), è così sostituito:

“3. I servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con Delib.G.R. 26 febbraio 1996, n. 1289 sono attribuiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, alle competenze delle ASL, che già assicurano lo svolgimento dei servizi. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma le ASL provvedono mediante l'istituzione di apposito fondo di bilancio con relativa copertura per ogni esercizio finanziario.”.

12. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 14 (Regolamentazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), è sostituito dal seguente:

“1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e del Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328), le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti esclusivamente nel territorio regionale, sono dichiarate estinte con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente in materia di bilancio, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla citata legislazione statale.”.

13. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/1984 è sostituito dal seguente:

“1. Con il provvedimento di estinzione di cui all'articolo 1, la Giunta regionale individua il comune al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni.”.

14. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è aggiunto il seguente:

“4-bis. In caso di modifica delle designazioni effettuate ai sensi del comma 4, la Giunta provinciale provvede alla sostituzione entro e non oltre trenta giorni. In ogni caso, le funzioni dei componenti sostituiti cessano alla scadenza del suindicato termine.”.

15. Qualora i consorzi di bonifica non ricostituiscano gli organi entro il 27 marzo 2011, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari scelti tra professionalità esterne alla Regione con esperienza dirigenziale o commissariale.

16. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della Ricerca Scientifica in Campania), la lettera c) è così sostituita:

“c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, nonché strutture sanitarie pubbliche che abbiano i requisiti di carattere scientifico stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;”.

17. La regione Campania favorisce forme di partenariato con i Paesi dell'area del Mediterraneo attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di imprese innovative, di programmi di formazione manageriale e di progetti di cooperazione scientifica, tecnologica ed economica.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (“Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013).

Art. 1

Bilancio Annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2011 è approvato in euro 18.230.475.388,47 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 29.078.706.730,45 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2011.

3. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2011 è approvato in euro 18.230.475.388,47 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 26.853.801.399,14 in termini di cassa.

4. Sono autorizzati l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2011, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2011.

5. *E' autorizzata l'iscrizione della somma di euro 60.000.000,00 nella UPB 1.1.5 denominata “Acquedotti e disinquinamenti”. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione a destinazione vincolata proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006.*

6. È autorizzata l'iscrizione nell'UPB 7.28.64 denominata “Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori” della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio 2011. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

7. È autorizzata l'iscrizione nell'UPB 6.23.57 denominata “Spese generali, legali, amministrative e diverse” della somma di euro 75.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

8. È autorizzata l'iscrizione nell'UPB 4.15.38 denominata “Assistenza Sanitaria” della somma di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere ex art. 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002, n. 17- piano decennale - annualità 2011. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

9. È autorizzata l'iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00 così come da elenco allegato sotto la lettera A. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte delle economie di cui al precedente comma.

10. Il totale generale programmatico delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2011 è approvato in euro 18.280.475.388,47 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 29.128.706.730,45 in termini di cassa.

11. Il totale generale programmatico delle spese della Regione per l'anno finanziario 2011 è approvato in euro 18.280.475.388,47 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.811.000,00, e in euro 26.903.801.399,14 in termini di cassa.